

**GARANZIE DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE
DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO E NORME PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RIGASSIFICAZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 e all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481

14 luglio 2004

Indice

1. FINALITÀ	4
2. LA RIGASSIFICAZIONE DEL GNL IN ITALIA	4
3. IL QUADRO NORMATIVO	5
4. IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL.....	7
5. ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL	10
<i>Obblighi informativi a beneficio dell’Autorità</i>	<i>10</i>
<i>Obblighi informativi a beneficio degli utenti</i>	<i>11</i>
<i>Conferimento di capacità di rigassificazione</i>	<i>11</i>
<i>Conferimento di capacità di rigassificazione presso il terminale di Gnl esistente</i>	<i>12</i>
<i>Conferimento di capacità di rigassificazione presso i terminali di Gnl di nuova realizzazione</i>	<i>13</i>
<i>Conferimento di capacità in corso d’anno termico e per carichi spot</i>	<i>15</i>
6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL.....	15
<i>Programmazione delle scariche</i>	<i>15</i>
<i>Programmazione della rigassificazione</i>	<i>17</i>
7. DISPOSIZIONI IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA CAPACITÀ CONFERITA	18
8. ALLOCAZIONE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO NEI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI GNL	19
9. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL	19
APPENDICE A – SCHEMA DI CODICE DI RIGASSIFICAZIONE	21

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte per fissare disposizioni in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione.

Le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481 nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Nel documento sono in particolare posti in evidenza alcuni argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 23 agosto 2004.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail

Area gas

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02-65.565.284

fax. 02-65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

1. FINALITÀ

1.1 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di definire i provvedimenti atti a garantire a tutti gli utenti del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) la libertà di accesso a parità di condizioni, la neutralità e la massima imparzialità dell'attività di rigassificazione da conseguire ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95).

Il processo di consultazione è parte del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera 3 agosto 2000, n. 146/00, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete.

Il percorso finalizzato all'adozione dei codici di rigassificazione, così come nel caso del servizio di trasporto del gas naturale, prevede:

- la consultazione dei soggetti interessati, avviata con la diffusione del presente documento;
- l'adozione del provvedimento in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del Gnl e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione;
- la trasmissione da parte delle imprese di rigassificazione del proprio codice, predisposto sulla base di una procedura aperta alle parti interessate, entro tre mesi dall'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea;
- la verifica da parte dell'Autorità della conformità dei codici trasmessi dalle imprese di rigassificazione e loro approvazione entro tre mesi dalla trasmissione.

2. LA RIGASSIFICAZIONE DEL GNL IN ITALIA

2.1 In Italia è attualmente in esercizio un solo terminale di rigassificazione di Gnl (di seguito: terminale di Gnl o terminale), sito a Panigaglia (La Spezia) e di proprietà della società Gnl Italia Spa. Il terminale, entrato in esercizio nel 1971, ha funzionato con continuità sino al 1980 alimentato da Gnl di origine libica. Tra gli anni 1980 e 1997 il terminale ha funzionato in maniera discontinua ed alimentato da carichi spot. A seguito della ristrutturazione del terminale, avvenuta tra il 1990 ed il 1996, nel 1997 è ripresa con continuità l'attività di rigassificazione. Attualmente il terminale è impegnato in un servizio di rigassificazione di Gnl continuativo ed offre con modalità spot la capacità di rigassificazione non utilizzata dagli utenti di tale servizio. Negli anni termici 2001/2002 e 2002/2003 presso il terminale di Gnl di Panigaglia sono stati rigassificati rispettivamente 5,7 e 5,3 milioni di metri cubi di Gnl, equivalenti a circa 3,4 e 3,2 miliardi di Smc di gas naturale.

2.2 Le previsioni di crescita dei consumi nazionali di gas naturale, cui fa riscontro un accentuato declino della produzione nazionale, hanno suscitato fra gli operatori del

settore l'interesse alla realizzazione di nuovi progetti di importazione, anche al fine di garantirsi l'accesso al sistema nazionale del gas in maniera indipendente dall'operatore dominante che controlla tutte le infrastrutture di importazione esistenti. In particolare sono stati presentati una serie di progetti di realizzazione di nuovi terminali di Gnl. Sebbene allo stato non siano stati avviati i lavori di costruzione di nessun terminale, alcuni di questi progetti sono in fase avanzata. In particolare:

- il progetto presentato dalla società Edison Spa, relativo alla costruzione di un terminale di Gnl al largo di Rovigo, ha già ottenuto dal Ministero delle attività produttive la concessione per la costruzione e l'esercizio. Lo scorso ottobre è stato emanato il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al metanodotto di collegamento del terminale alla rete nazionale di trasporto. La capacità prevista è attualmente 4,6 miliardi Smc/anno, ma è stata presentata una richiesta per espandere tale capacità fino a 8 miliardi di Smc/anno, che deve superare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Recentemente l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, con il provvedimento I615 pubblicato nel bollettino settimanale n. 13/2004, ha dato il suo benestare alla costituzione della società Terminale Gnl Adriatico Srl avente per oggetto la realizzazione e la gestione di questo terminale. Il capitale della nuova società sarà detenuto dalle società Exxon Mobil Italiana Gas S.r.l. e Qatar Petroleum con quote del 45% ciascuna, e dalla società Edison Spa per il restante 10%;
- il progetto per il terminale di Gnl di Brindisi, al quale partecipano con quote paritarie le società British Gas Italia Spa e Enel Spa, è già stato autorizzato dal Ministero delle attività produttive. La capacità prevista è di 4 miliardi Smc/anno, espandibili a 8 con la stessa autorizzazione;
- il progetto presentato dalla società Offshore Lng Toscana è attualmente in fase avanzata di istruttoria. Esso prevede la realizzazione di un terminale di Gnl su nave a largo di Livorno, per una capacità complessiva di 3 miliardi di Smc/anno, espandibili a 6. La Regione Toscana ha espresso parere favorevole; la Valutazione di Impatto Ambientale è in fase di conclusione.

3. IL QUADRO NORMATIVO

3.1 Ai fini di definire il quadro legislativo di riferimento in cui opera l'Autorità in materia di accesso e utilizzo regolato dell'attività di rigassificazione del Gnl, è necessario richiamare l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge n. 481/95.

L'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, attribuisce all'Autorità il generale potere di definire "le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente". L'esercizio di tale potere è, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, orientato al fine di "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità".

3.2 Il decreto legislativo n. 164/00 ha declinato le generali funzioni di regolazione dell'Autorità secondo un assetto comune a tutte le attività che si esplicano mediante la gestione di infrastrutture essenziali (cosiddette attività, o servizi, di rete), tra le quali

rientra l'attività di rigassificazione. I principi generali di tale assetto sono contenuti (per i servizi di trasporto, rigassificazione e distribuzione) nell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo (e sono replicati, per il servizio di stoccaggio, nell'articolo 12, comma 7).

In particolare, l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 fonda un regime delle condizioni di accesso e di erogazione dei servizi di rete, caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa esercente (che si manifesta nei cosiddetti codici di rete, per il servizio di trasporto e di distribuzione, e nei cosiddetti codici di rigassificazione e di stoccaggio, per le rispettive attività), nel rispetto di una cornice normativa definita dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese a detta cornice. Tale cornice, in particolare, ha ad oggetto:

- le modalità di accesso al servizio, che consistono in tutte quelle attività di natura precontrattuale finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa esercente l'infrastruttura e l'utente, sia la capacità che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;
- le modalità di erogazione del servizio, che consistono nelle attività previste dalle condizioni del rapporto contrattuale instauratosi tra esercente ed utente, finalizzate a consentire l'uso dell'infrastruttura.

3.3 Con specifico riferimento al servizio di rigassificazione, l'Autorità, con l'articolo 14 e l'articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione 30 maggio 2001 n. 120 (di seguito: deliberazione n. 120/01) nelle more della definizione di una completa cornice normativa (all'interno della quale devono essere predisposti i relativi codici di rigassificazione), ha definito in via d'urgenza una disciplina transitoria e parziale delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio. L'ambito temporale di efficacia di tale disciplina, limitato originariamente all'anno termico 2001-2002, è stato successivamente prorogato dall'Autorità sia per l'anno termico 2002-2003 (articolo 23 della deliberazione n. 137/02), sia per l'anno termico 2003-2004 (deliberazione n. 113/03).

Relativamente al loro contenuto, le previsioni transitorie in materia di accesso al servizio di rigassificazione prevedono tra l'altro che:

- il servizio di rigassificazione “sia offerto previa prenotazione su base annuale della capacità disponibile, conferita entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti e assicurando la parità di trattamento tra gli utenti”, secondo le norme previste per le reti di gasdotti in quanto applicabili (articolo 14);
- possono peraltro essere conclusi contratti di rigassificazione in deroga alle previsioni transitorie, la validità dei quali è subordinata alla positiva verifica da parte dell'Autorità della coerenza delle relative clausole “con la generale esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza” del servizio di rigassificazione (articolo 15).

3.4 La disciplina di carattere generale sopra riportata è stata integrata dall'Autorità, con la deliberazione 15 maggio 2002, n. 91/02, relativamente alla specifica all'ipotesi in cui l'utente che richiede l'accesso al servizio di rigassificazione finanzia la realizzazione di un nuovo terminale. Tale disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo

3, comma 27, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02) la quale riconosce a chiunque investa nella realizzazione di nuovi terminali di Gnl il diritto di allocare, secondo il regime definito dall'Autorità, una quota pari all'80% della nuova capacità realizzata, per un periodo pari a 20 anni.

In attuazione di tale modifica, l'Autorità, con la deliberazione 31 luglio 2003, n. 90/03, ha modificato la deliberazione n. 91/02, prevedendo che:

- i soggetti titolari del diritto di allocazione negoziano le condizioni economiche per l'utilizzo o per la cessione della capacità oggetto del diritto, mediante procedure trasparenti;
- il mancato utilizzo su base annuale, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del soggetto, di una quota superiore al 20% della capacità di rigassificazione oggetto del diritto di allocazione, determina la decadenza dal diritto di allocazione per l'intera capacità per l'anno successivo;
- l'erogazione del servizio di rigassificazione, nonché l'accesso alla capacità del terminale che non è oggetto del diritto di allocazione, sia disciplinata secondo le disposizioni generali definite dall'Autorità in materia di accesso ed erogazione del servizio.

Occorre infine ricordare che l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE) ha definito una diversa disciplina del diritto di accesso nel caso di realizzazione di nuovi terminali. In particolare, la citata direttiva ha previsto che il diritto di allocazione in via prioritaria della nuova capacità al soggetto che finanzia la nuova opera possa essere riconosciuto solo all'esito di un'apposita procedura individuale, mediante una valutazione caso per caso, e sulla base di un apposito provvedimento (costitutivo di un tale diritto) dell'Autorità, ovvero di un altro organo competente che lo Stato membro può designare nella legge di attuazione della direttiva medesima. A tal fine è bene ricordare che il recepimento di tali disposizioni è oggetto dell'articolo 1, commi 17 e 18, del disegno di legge n. 3297-B, attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

4. IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL

4.1 La rigassificazione del Gnl è un anello della catena del valore nella quale si possono individuare altri elementi strettamente intrecciati quali la produzione del gas naturale, in regioni anche lontane dalle aree di consumo, la sua liquefazione ed il trasporto marittimo sino al terminale di rigassificazione. La realizzazione di un terminale di Gnl risulta ancora condizionata dalla economicità del progetto che riguarda l'intera catena del valore.

4.2 Un terminale di Gnl è un impianto complesso nel quale si svolgono principalmente le attività di ricezione delle navi metaniere e di scarico del Gnl, il suo stoccaggio e vaporizzazione, nonché la riconsegna del gas naturale nei punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto o distribuzione. Gli elementi costitutivi fondamentali di un terminale di Gnl sono:

- a) la struttura per l'ormeggio e lo scarico delle navi;

- b) i serbatoi per lo stoccaggio del Gnl;
- c) l'impianto di vaporizzazione del Gnl.

La gestione del terminale di Gnl è condizionata dalle caratteristiche tecniche degli elementi sopra individuati (ed in particolare dal volume massimo e minimo di Gnl che può essere immagazzinato nei serbatoi di stoccaggio, la portata massima di vaporizzazione durante le varie fasi di esercizio del terminale, la capacità di ricezione e scarico della struttura per ormeggio e scarico), nonché da fattori esterni quali le condizioni meteo/marine e le norme previste dalle competenti autorità portuali.

4.3 Il servizio di rigassificazione di Gnl comprende la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione e la riconsegna di quantità di gas equivalenti in termini energetici (dedotti eventuali consumi e perdite) al Gnl preso in consegna, presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, distribuzione o con impianti utilizzatori.

Il servizio di rigassificazione può essere:

- a) continuativo, qualora la consegna del Gnl sia programmata secondo le modalità per la programmazione mensile delle discariche illustrate al successivo capitolo 6;
- b) sporadico (o spot), qualora esso venga prestato con riferimento ad una singola discarica da effettuarsi in una data prestabilita (c.d. finestra o cancello) individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle discariche di cui al successivo capitolo 6.

Fra gli eventuali altri servizi, i cosiddetti servizi speciali, che possono essere offerti dall'impresa di rigassificazione agli utenti del terminale si possono enumerare lo stoccaggio del Gnl in volume e per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per il servizio di rigassificazione, la riconsegna del Gnl per il trasporto su nave o su ruota, la correzione del gas naturale ai fini del rispetto delle specifiche di qualità per l'immissione in rete.

Punto di discussione n. 1.: Quali metodologie ritenete più adeguate per la determinazione del volume di stoccaggio ed il periodo di permanenza in stoccaggio necessari ai fini del servizio di rigassificazione?

4.4 Ai fini della definizione della capacità complessiva di un terminale di Gnl occorre osservare che il volume di Gnl che può essere rigassificato in un determinato periodo dipende, oltre che dalle caratteristiche tecniche dei singoli elementi elencati al precedente paragrafo 4.2 e dalla loro interrelazione, anche dai vincoli posti dall'impresa di rigassificazione in relazione alla programmazione delle discariche ed alla programmazione della rigassificazione del Gnl. Tali vincoli devono tenere conto della capacità delle navi metaniere, nonché dei margini operativi che è necessario considerare per far fronte ad eventi quali ritardo od anticipo nell'arrivo delle navi, condizioni meteo-marine avverse che non consentono lo scarico del Gnl. In altre parole, considerando che il servizio di rigassificazione, come precedentemente definito, comprende la ricezione, lo stoccaggio e la vaporizzazione del Gnl, la capacità di rigassificazione complessiva dell'impianto, oggetto di conferimento per il servizio continuativo, dovrà essere determinata anche sulla base di detti vincoli, nonché con riferimento ad un arco temporale, quale ad esempio l'anno, all'interno del quale trovano compensazione effetti

stagionali ed eventi occasionali, e si riconciliano le diverse periodicità degli arrivi per i singoli utenti.

Punto di discussione n.2.: In base a quali criteri ritenete possano essere determinati e quantificati i margini operativi necessari alla definizione della capacità di rigassificazione complessiva dell'impianto? In particolare sulla base di quale criterio è opportuno definire le tolleranze consentite nell'arrivo delle navi metaniere rispetto alla data programmata?

4.5 Prima di illustrare i temi relativi all'accesso al servizio di rigassificazione, ed in particolare al conferimento della relativa capacità, occorre precisare a quali grandezze si fa riferimento per la determinazione quantitativa del servizio. L'esperienza internazionale non offre indicazioni univoche a tale riguardo, potendo riscontrare che in Europa e negli Stati Uniti l'entità del servizio di rigassificazione è determinata con modalità che fanno riferimento:

- a) alla portata giornaliera di rigassificazione, cui corrisponde un determinato volume di stoccaggio od un periodo massimo nel quale il Gnl è tenuto in stoccaggio dopo ogni scarica; ovvero,
- b) al volume massimo di stoccaggio cui eventualmente è associata una portata massima di rigassificazione; ovvero,
- c) al volume di Gnl che l'utente si impegna a consegnare e l'impresa di rigassificazione si impegna a rigassificare con riferimento ad un determinato periodo, nonché al numero delle scariche con le quali tale volume è consegnato all'impresa di rigassificazione.

Le modalità a) e b) comportano il frazionamento fra gli utenti delle capacità di singoli elementi di cui al precedente paragrafo 4.2 (in particolare la capacità dell'impianto di vaporizzazione nel primo caso e la capacità di stoccaggio nel secondo caso) con il conseguente problema di individuare le modalità con le quali ottimizzare la gestione dell'impianto nel suo complesso. In particolare la ripartizione della capacità di stoccaggio fra gli utenti del terminale pone a ciascun utente un limite massimo (ulteriore a quello impiantistico del terminale) alla capacità delle navi metaniere utilizzabili per la consegna del Gnl. Ciò comporta che alcuni utenti, a meno di accordarsi con altri utilizzatori del terminale, si troverebbero a poter utilizzare soltanto navi di piccole dimensioni, con la conseguenza di dover sostenere maggiori costi unitari di trasporto.

Peraltro, la scelta delle grandezze alle quali fare riferimento nella determinazione quantitativa del servizio di rigassificazione non può essere disgiunta dalla definizione delle modalità di erogazione del medesimo servizio ed in particolare dei vincoli posti all'utente e all'impresa di rigassificazione nella programmazione delle scariche e del profilo di rigassificazione. Le proposte dell'Autorità in merito alle modalità di erogazione del servizio, illustrate in un successivo capitolo, sono finalizzate a perseguire l'ottimizzazione della gestione dell'impianto nel suo complesso, prevedendo a tal fine che sia l'esercente del terminale a determinare il profilo di rigassificazione del Gnl sulla base del programma delle scariche del Gnl e della disponibilità di stoccaggio.

Ciò posto, si ritiene che la determinazione quantitativa del servizio di rigassificazione continuativo sia più efficacemente definita con la modalità di cui alla precedente lettera

c). A tale modalità si farà riferimento nei successivi capitoli. In particolare nei casi in cui il servizio di rigassificazione sia conferito per durate annuali e pluriennali si farà riferimento al volume di Gnl annuo ed al numero annuo di scariche.

Punto di discussione n.3.: Ritenete condivisibile, anche alla luce delle modalità di erogazione del servizio illustrate di seguito, la proposta dell’Autorità relativa alle grandezze cui far riferimento nella determinazione dell’entità del servizio di rigassificazione?

4.6 L’analisi dell’andamento dei volumi di Gnl rigassificati presso il terminale di Panigaglia ha evidenziato un certo grado di modulazione stagionale riconducibile ad una minore frequenza delle scariche durante i mesi estivi.

Punto di discussione n.4.: Ritenete opportuno che la capacità di rigassificazione sia conferita prevedendo la possibilità di modulazione delle consegne di Gnl e che tale flessibilità sia correlata alla valorizzazione del servizio?

5. ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL

5.1 L’accesso al servizio è il momento precontrattuale e consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra esercente ed utenti, sia la capacità che rileva ai fini dell’erogazione del servizio medesimo. Nel settore del gas, l’Autorità ha introdotto, nella disciplina dell’accesso ai servizi di rete, l’istituto del conferimento di capacità. Con riferimento al servizio di trasporto del gas, l’istituto del conferimento è stato oggetto di una disciplina molto articolata in considerazione delle specifiche esigenze di tale servizio, relative, in particolare, alla gestione dei punti di entrata interconnessi con l’estero.

Al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza nell’accesso al servizio di rigassificazione, è necessario individuare obblighi informativi in capo alle imprese di rigassificazione diversificandoli tra obblighi informativi a beneficio dell’Autorità e obblighi informativi a beneficio degli utenti del servizio.

Obblighi informativi a beneficio dell’Autorità

5.2 La definizione di obblighi informativi a beneficio dell’Autorità è finalizzata a consentire l’esercizio efficace dei poteri di regolazione e di vigilanza. A tal fine sono di seguito individuate le informazioni ed i dati che si intende richiedere alle imprese di rigassificazione:

- a) capacità di rigassificazione richiesta e conferita per singolo utente;
- b) informazioni relative alla programmazione annuale, semestrale e mensile del terminale con dettaglio per singolo utente e dati relativi alla capacità utilizzata da ogni utente;
- c) dati relativi alle transazioni di capacità di rigassificazione fra gli utenti;
- d) rapporti contenenti l’indicazione delle prestazioni del terminale nelle principali situazioni di esercizio, nonché la descrizione delle modalità, delle metodologie utilizzate e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione e la descrizione delle

modalità e dei sistemi impiegati per la verifica dei programmi delle scariche e di rigassificazione, nonché i vincoli tecnici e gestionali e le loro modalità di determinazione.

Fra le informazioni e la documentazione che si intende richiedere agli utenti del servizio di rigassificazione, anche in considerazione della possibilità che si determinino condizioni di congestione presso il terminale, si segnalano i contratti di importazione di Gnl per il quale l'utente richiede il conferimento di capacità di rigassificazione.

Obblighi informativi a beneficio degli utenti

5.3 Con la definizione di obblighi informativi a beneficio degli utenti si intende anche eliminare l'asimmetria informativa che attualmente svantaggia i nuovi entranti rispetto agli attuali utilizzatori. E' di seguito individuato un elenco minimo di informazioni che l'impresa di rigassificazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza nell'accesso al servizio di rigassificazione:

- a) descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento del Gnl dalla nave, allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto o distribuzione;
- b) piani di esercizio, con orizzonte temporale dell'anno e del biennio, piani di potenziamento con orizzonte temporale quinquennale e decennale e piani di conferimento decennali; i piani sono corredati delle informazioni riguardanti le prestazioni previste dall'impianto;
- c) la capacità di rigassificazione complessiva e la capacità di rigassificazione disponibile per i servizi di rigassificazione continuativo e sporadico, nonché i relativi tempestivi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;
- d) le modalità e le procedure per l'abilitazione di navi metaniere allo scarico di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicate le modalità ed il contenuto delle richieste formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste.

Punto di discussione n. 5.: Ritenete completo l'elenco delle informazioni che devono essere messe a disposizione dell'utente dall'impresa di rigassificazione ai fini dell'accesso al servizio di rigassificazione?

Conferimento di capacità di rigassificazione

5.4 Il processo di conferimento della capacità di rigassificazione è costituito dalle procedure il cui esito determina l'instaurarsi di un rapporto contrattuale tra l'impresa di rigassificazione e l'utente del servizio di rigassificazione. L'impresa di rigassificazione nel proprio codice di rete definisce tali procedure in conformità alla disciplina definita dall'Autorità. Si ritiene opportuno, in considerazione delle previsioni normative che riguardano l'accesso ai terminali di Gnl di nuova realizzazione, distinguere fra il

conferimento di capacità presso il terminale esistente ed il conferimento di capacità presso i terminali di nuova realizzazione.

Conferimento di capacità di rigassificazione presso il terminale di Gnl esistente

5.5 Ai fini del conferimento di capacità di rigassificazione presso il terminale di Gnl esistente si ritiene opportuno riferirsi, con gli adattamenti del caso, all'esperienza positiva già maturata nell'attività di trasporto. La deliberazione n. 137/02, in materia di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete, contiene criteri per il conferimento della capacità di trasporto. In particolare, l'articolo 9 disciplina il conferimento di capacità di trasporto continuo, presso i punti di entrata alla rete nazionali di gasdotti interconnessi con l'estero, prevedendo che il conferimento presso tali punti sia effettuato per periodi annuali con la possibilità di estendere il conferimento fino a periodi massimi di cinque anni termici, con due anni di anticipo, relativamente alle richieste formulate da soggetti titolari di contratti di importazione di durata pluriennale. L'estensione del conferimento alla durata di cinque anni per i titolari di contratti di importazione pluriennali corrisponde all'esigenza di non penalizzare questa forma di approvvigionamento che con la durata annuale resterebbe esposta all'alea della congestione in entrata e non potrebbe ragionevolmente essere praticata. La durata quinquennale consente di superare questo ostacolo, tenuto anche conto delle possibilità di rinegoziazione periodica dei contratti di approvvigionamento e di trasporto dall'estero verso l'Italia. L'anticipo di due anni corrisponde all'esigenza di lasciare un tempo sufficiente a intraprendere azioni di risposta ad un'eventuale congestione in entrata: da parte dell'impresa di trasporto, con l'accelerazione della realizzazione di potenziamenti; da parte degli utenti, con l'offerta di sostenere il costo dei potenziamenti, o con la rinegoziazione dei loro contratti di approvvigionamento e di trasporto dall'estero.

5.6 La stessa logica seguita nella definizione dei criteri di conferimento di capacità di trasporto può essere applicata per il conferimento della capacità di rigassificazione presso i terminali di Gnl esistenti, prevedendo che il conferimento della capacità disponibile avvenga sulla base di procedure annuali, con la possibilità di estensione del conferimento a periodi pluriennali (nell'intervallo compreso, per esempio, fra cinque e dieci anni). Anche l'approvvigionamento del Gnl è caratterizzato da grande dipendenza da fonti distanti ed esterne all'Unione Europea, con forniture regolate ancora in massima parte da contratti pluriennali di tipo take or pay che prevedono impegni di pagamento annuali, indipendenti dalle quantità di Gnl effettivamente ritirate, con limitate o nulle flessibilità di ritiro nel corso dell'anno. Occorre osservare che, se nel trasporto il conferimento pluriennale è limitato alla quantità contrattuale media giornaliera, tale limitazione non è compatibile con la struttura dei contratti di acquisto del Gnl. Difatti l'approvvigionamento tramite gasdotto è generalmente regolato da volumi annuali, sulla base dei quali è determinato il volume medio giornaliero oggetto del conferimento pluriennale prioritario, con la possibilità per l'acquirente di modulare il ritiro del gas entro quantitativi minimi e massimi giornalieri. Invece, l'approvvigionamento del Gnl è generalmente definito con riferimento ad un volume annuale, con consegne regolari, con limitata possibilità di modulazione da parte dell'acquirente.

5.7 Tenendo conto dell'esigenza di tutela, prevista dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, dei contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente

al 10 agosto 1998, ed applicando la stessa logica adottata relativamente al trasporto del gas naturale con la deliberazione n. 137/02 e la definizione di contratto di importazione analogamente a quanto previsto nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, per il conferimento di capacità di rigassificazione presso il terminale di Gnl esistente è possibile stabilire il seguente ordine di priorità:

- a) soggetti titolari di contratti di importazione di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998;
- b) soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale;
- d) soggetti titolari di contratti diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità di rigassificazione conferibili, l'impresa di rigassificazione ripartirà pro quota tali capacità nel rispetto delle priorità di accesso. Nell'applicazione di tale criterio (pro quota temperato) occorrerà tenere conto della natura discreta della consegna dei carichi di Gnl e delle difficoltà derivanti da un eccessivo frazionamento della capacità di rigassificazione fra gli utenti, in particolare se questi si riforniscono da fonti diverse.

Punto di discussione n. 6.: Ritenete condivisibili i criteri proposti in merito al conferimento di capacità di rigassificazione presso il terminale di Gnl esistente?

Punto di discussione n. 7.: Ritenete adeguata la durata di dieci anni termici per il conferimento pluriennale di capacità di rigassificazione?

Punto di discussione n.8.: Quale modalità applicativa del criterio pro quota ritenete sia più adeguata al caso del conferimento di capacità di rigassificazione?

Conferimento di capacità di rigassificazione presso i terminali di Gnl di nuova realizzazione

5.8 Ai fini del conferimento di capacità di rigassificazione presso i terminali di Gnl di nuova realizzazione, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 273/02, l'80% di tale capacità è oggetto di diritto di allocazione da parte dei soggetti che vi investono. La definizione della quota di capacità di rigassificazione oggetto di diritto di allocazione tiene conto dell'esigenza di offrire ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture garanzie circa l'economicità del progetto, che altrimenti potrebbe non essere realizzato, ma anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza nel mercato del gas favorendo l'accesso al sistema con forme più flessibili di approvvigionamento.

L'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede la possibilità di deroghe alle disposizioni generali in materia di accesso nel caso di nuove infrastrutture del sistema del gas, purché siano verificate specifiche condizioni tra cui il rafforzamento della concorrenza nella fornitura del gas e della sicurezza degli approvvigionamenti.

Le modalità di conferimento della capacità di rigassificazione di nuova realizzazione dovranno, quindi, tenere conto sia della particolare disciplina di accesso a tali infrastrutture previste dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02, e dalla direttiva

2003/55/CE, sia dell'obiettivo di promozione della concorrenza all'interno del quale tali disposizioni si inquadrano.

La definizione delle modalità di conferimento della capacità di rigassificazione di nuova realizzazione non possono peraltro prescindere da una valutazione specifica dell'attuale assetto della concorrenza nel sistema nazionale del gas. A questo proposito, è bene ricordare che il mercato nazionale del gas è caratterizzato da un approvvigionamento essenzialmente basato su contratti di acquisto di lunga durata contenenti clausole di tipo take or pay e dalla presenza di un operatore dominante in grado di controllare una quota preponderante dell'approvvigionamento nazionale. E' stato osservato come la situazione descritta comporti effetti negativi sulla concorrenza ed in particolare disincentivi un'effettiva competizione fra gli operatori e porti ad un equilibrio oligopolistico fondato sull'entrata senza concorrenza. La possibilità di immettere nel sistema nazionale volumi di gas non caratterizzati dalla rigidità delle clausole take or pay di lungo periodo e lo sviluppo di un mercato centralizzato degli scambi di gas e della capacità di trasporto costituiscono elementi che possono concorrere a limitare la rilevanza degli effetti negativi sulla concorrenza dell'assetto sopra descritto. Pertanto, l'intervento regolatorio, ai fini della promozione di un mercato più competitivo del gas, dovrà prevedere misure che favoriscano l'introduzione nel sistema nazionale di volumi di gas svincolati da clausole di tipo take or pay di lungo periodo e misure mirate allo sviluppo di un mercato centralizzato mediante la promozione di una maggiore liquidità nell'offerta del gas.

5.9 L'Autorità propone che il conferimento della capacità di rigassificazione disponibile presso i terminali di Gnl di nuova realizzazione avvenga con procedure annuali e secondo le seguenti priorità e modalità:

- a) ai soggetti titolari del diritto di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02 nei limiti ivi previsti anche di durata, nonché ai soggetti a favore dei quali è concessa la deroga alla disciplina generale dell'accesso, di cui all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, secondo le modalità con le quali il medesimo articolo verrà recepito nell'ordinamento nazionale;
- b) ai soggetti titolari di autorizzazione all'importazione del gas naturale che rendano disponibile con procedure trasparenti e non discriminatorie, presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02, un volume di gas naturale non inferiore al 50% del volume rigassificato, fino a dieci anni termici; nel caso in cui la capacità disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, essa verrà conferita in primo luogo ai soggetti che si impegnano ad offrire il maggior volume di gas presso il mercato regolamentato del gas e delle capacità, ed in secondo luogo mediante applicazione del criterio pro quota;
- c) ad altri soggetti titolari di contratti di importazione per periodi non superiori ad un anno termico.

Punto di discussione n. 9.: Ritenete condivisibili i criteri e le durate proposti in merito al conferimento di capacità di rigassificazione presso i terminali di Gnl di nuova realizzazione? Sulla base di quale arco temporale (ad esempio mese, semestre od anno) ritenete che sia opportuno definire la percentuale di gas da rendere disponibile presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas?

5.10 Al fine di consentire la massima partecipazione e la massima trasparenza in sede di primo conferimento della capacità di rigassificazione, limitatamente al conferimento della capacità secondo le modalità di cui alla precedente lettera b) presso i terminali di Gnl di nuova realizzazione, è opportuno che essa venga offerta dall'impresa di rigassificazione secondo modalità definite con anticipo adeguato.

Punto di discussione n. 10.: Ritenete adeguato un anticipo di sei mesi con il quale le imprese di rigassificazione definiscono e pubblicano le modalità di conferimento della capacità di rigassificazione presso i terminali di Gnl di nuova realizzazione rispetto alla data in cui tale capacità verrà conferita? Ritenete, inoltre, opportuno che il primo conferimento di capacità di nuova realizzazione sia anticipato rispetto alla data in cui tale capacità entrerà in servizio, ed in caso affermativo quale anticipo ritenete opportuno?

Conferimento di capacità in corso d'anno termico e per carichi spot

5.11 L'impresa di rigassificazione conferisce nel corso dell'anno termico per il servizio di rigassificazione continuativo la capacità di rigassificazione disponibile per una durata non superiore all'anno termico.

5.12 L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio di rigassificazione spot la capacità di rigassificazione che risulta disponibile a seguito della programmazione mensile delle discariche di cui al successivo capitolo 6. A tal fine, l'impresa di rigassificazione definisce una procedura che consente la massima partecipazione, la massima trasparenza e la non discriminazione degli utenti nel conferimento del servizio di rigassificazione spot, nonché i criteri che si applicano qualora la capacità richiesta sia superiore a quella conferibile.

Punto di discussione n. 11.: Quali criteri di priorità ritenete più adeguati per il conferimento di capacità di rigassificazione per il servizio spot ?

6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL

6.1 L'erogazione del servizio è il momento contrattuale e consiste nell'uso dell'infrastruttura secondo le condizioni del rapporto instauratosi tra esercente ed utenti. Nel caso del servizio di rigassificazione del Gnl hanno particolare rilevanza i temi della programmazione del terminale con riferimento in particolare a quella delle discariche e della rigassificazione. Le scadenze ed il contenuto della programmazione del terminale devono essere compatibili con i vincoli posti agli utenti del terminale dalle fasi a monte nella catena del Gnl e consentire all'impresa di rigassificazione di ottimizzare la gestione del terminale, anche in relazione alla manutenzione degli impianti, nonché di individuare ed offrire con una tempistica adeguata la capacità disponibile per il servizio di rigassificazione spot.

Programmazione delle discariche

6.2 Si propone un meccanismo di programmazione delle discariche basato su programmi annuali, programmi semestrali e programmi trimestrali redatti mensilmente. L'effettiva possibilità di realizzare un programma di rigassificazione è correlata alla disponibilità dell'intera catena del Gnl, che data la sua complessità poco si presta ad una

programmazione vincolante per le parti molto anticipata nel tempo. E' opportuno pertanto che le programmazioni annuale e semestrale abbiano valore indicativo, mentre la sola programmazione riferita al mese successivo ed approvata dall'impresa di rigassificazione abbia valore impegnativo per le parti.

6.3 Al fine di consentire una corretta formulazione dei programmi da parte degli utenti, l'impresa di rigassificazione dovrà comunicare, con opportuno anticipo, i periodi di indisponibilità del terminale e gli eventuali periodi di riduzione della capacità di vaporizzazione. I programmi annuale e semestrale, redatti dal singolo utente del terminale, dovranno indicare con dettaglio mensile il numero di scariche ed il volume di Gnl scaricato per ogni scarica.

6.4 Il programma trimestrale delle scariche dovrà indicare oltre al dettaglio mensile del numero delle scariche ed al volume di ognuna di esse, anche la data proposta per ogni scarica relativamente al primo mese del trimestre cui si riferisce. L'impresa di rigassificazione verifica che l'insieme dei programmi ricevuti siano compatibili con i vincoli tecnico-gestionali del terminale. Nel caso in cui la verifica dell'insieme dei programmi delle scariche dei singoli utenti sia negativa, l'impresa di rigassificazione concorda con gli utenti del terminale una modifica dei singoli programmi allo scopo di renderli compatibili con i vincoli tecnico-gestionali del terminale. Qualora l'impresa di rigassificazione non trovi un accordo con gli utenti del terminale, essa modifica i programmi sulla base di criteri definiti nel codice di rigassificazione che tengano conto della capacità annuale conferita ad ogni singolo utente, del volume di Gnl già consegnato e privilegino la regolarità delle consegne di ciascun utente nell'arco dell'anno. I programmi trimestrali approvati ovvero modificati dall'impresa di rigassificazione sono impegnativi per le parti relativamente al primo mese del trimestre cui si riferiscono.

6.5 Le scadenze per la programmazione delle scariche devono da una parte tenere conto delle tempistiche e della flessibilità proprie della catena del Gnl a monte della rigassificazione, anche in considerazione dell'eventualità che i programmi di uno o più utenti vengano modificati dall'impresa di rigassificazione, e dall'altra consentire all'impresa di rigassificazione di offrire per il servizio di rigassificazione spot con anticipo adeguato la capacità di rigassificazione che risulta disponibile presso il terminale a seguito della programmazione mensile. Si propone che i programmi trimestrali delle scariche debbano essere comunicati dagli utenti entro il primo giorno del mese precedente al primo mese del trimestre al quale si riferiscono, e che l'impresa di rigassificazione li approvi, ovvero li modifichi, e ne dia comunicazione agli utenti entro i cinque giorni successivi.

Punto di discussione n. 12.: Ritenete completa la proposta dell'Autorità in merito alla programmazione delle scariche? In particolare ritenete adeguate le scadenze previste per la definizione del programma mensile delle scariche?

Punto di discussione n. 13.: Ritenete opportuno che l'Autorità fissi dettagliatamente le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione modifica i programmi trimestrali delle scariche nel caso in cui l'insieme dei programmi degli utenti non sia compatibile con i vincoli tecnico-gestionali del terminale di Gnl? In caso affermativo, quali modalità ritenete siano più adeguate ?

Programmazione della rigassificazione

6.6 L'accesso di una pluralità di utenti al servizio di rigassificazione pone il tema di armonizzare l'esigenze dei singoli utenti, preservando l'efficienza del terminale di Gnl nel suo complesso. Nel caso in cui l'intera capacità del terminale sia a disposizione di un unico utente, questi potrà ottimizzare sia la programmazione delle scariche che il profilo di rigassificazione del Gnl. Questa prerogativa, estesa al caso in cui più utenti si avvalgano del servizio di rigassificazione, determinerebbe un frazionamento delle capacità dei singoli elementi (stoccaggio e impianto di vaporizzazione) con la conseguenza di ridurre l'efficienza produttiva dell'impianto.

6.7 L'efficienza del terminale di Gnl può essere preservata qualora si attribuisca all'impresa di rigassificazione il compito di stabilire il programma di rigassificazione giornaliero del terminale. Ne risulta limitata la facoltà degli utenti di intervenire nella formulazione del programma di rigassificazione nel suo complesso, salvo poi recuperarla mediante accordi e scambi fra gli utenti.

6.8 Il programma di rigassificazione è formulato dall'impresa di rigassificazione sulla base dei programmi mensili delle scariche approvati ed indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in consegna nel mese cui si riferisce. Esso è aggiornato sulla base dell'effettivo andamento della consegna del Gnl da parte degli utenti, e della rigassificazione nonché in caso di eventi che influenzano l'operatività del terminale nel corso del mese.

6.9 Al fine di assicurare la trasparenza e la non discriminazione degli utenti del terminale di Gnl è necessario che l'impresa di rigassificazione definisca nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina, ed aggiorna il programma di rigassificazione complessivo dell'impianto, ripartisce fra gli utenti il gas naturale previsto in rigassificazione sulla base di tale programma e ne dà comunicazione agli utenti stessi. Tali modalità dovranno essere compatibili con le modalità di gestione dei sistemi interconnessi con il terminale di Gnl contenute nei relativi codici di rete. Le modalità di ripartizione tra gli utenti del Gnl previsto in rigassificazione dovranno tener conto anche del volume di Gnl previsto in scarica nel corso del mese per ogni singolo utente al fine di consentire la determinazione di un profilo di rigassificazione che per ogni utente sia quanto più possibile costante nel corso del mese stesso.

6.10 Relativamente al servizio di rigassificazione dei carichi spot, il programma della rigassificazione è effettuato sulla base degli stessi criteri applicati nel caso del servizio continuativo, prevedendo altresì che la consegna del Gnl avvenga nell'arco di un periodo convenzionale di trenta giorni consecutivi successivi alla scarica. Ciò al fine di rendere più agevole ed economico il ritiro del gas da parte dell'utente del servizio di rigassificazione, che altrimenti si troverebbe a dover gestire alte portate di gas concentrate in un breve periodo.

Punto di discussione n. 14.: Ritenete condivisibile la proposta dell'Autorità in merito alla programmazione delle scariche? In particolare ritenete opportuno che sia l'impresa di rigassificazione a stabilire il programma di rigassificazione del terminale, secondo criteri predeterminati?

Punto di discussione n. 15.: Ritenete opportuno che le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce fra gli utenti il gas naturale previsto in rigassificazione siano determinati dettagliatamente dall'Autorità?

Punto di discussione n. 16.: Ritenete condivisibile che relativamente al servizio di rigassificazione spot il gas naturale sia riconsegnato all'utente nell'arco di trenta giorni consecutivi successivi alla scarica spot?

7. DISPOSIZIONI IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA CAPACITÀ CONFERITA

7.1 L'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 91/02, come modificata dalla deliberazione n. 90/03, prevede che il mancato utilizzo su base annuale, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del soggetto, di una quota superiore al 20% della capacità di rigassificazione oggetto del diritto di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02 determina la decadenza dal diritto di allocazione per l'intera capacità per l'anno successivo.

L'Autorità intende temperare le sopra richiamate disposizioni dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 91/02, come modificata dalla deliberazione n. 90/03, prevedendo che si applichino nei casi di mancato utilizzo di una quota superiore al 10% e che la decadenza dal diritto di allocazione sia limitata alla capacità non utilizzata e sia estesa ad un periodo di tre anni termici.

Il mancato utilizzo della capacità resa disponibile per il servizio di rigassificazione continuativo ad altri utenti dai soggetti titolari dei diritti di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02 costituisce causa non imputabile alla volontà del soggetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 91/02. L'impresa di rigassificazione definisce le modalità con le quali gli utenti del terminale di Gnl possono rendere disponibile per il servizio di rigassificazione continuativo, anche temporaneamente e parzialmente, la capacità che è stata loro conferita.

7.2 Inoltre, al fine di incentivare gli utenti a rendere disponibile la capacità di rigassificazione che prevedono di non utilizzare, l'Autorità intende adottare disposizioni analoghe a quelle proposte al precedente punto 7.1, anche in relazione alla capacità conferita dall'impresa di rigassificazione per una durata superiore all'anno ai soggetti non titolari dei diritti di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02.

Punto di discussione n. 17.: Ritenete condivisibili le proposte dell'Autorità relativamente al mancato utilizzo della capacità conferita? Ritenete opportuno che l'Autorità definisca un anticipo minimo con il quale gli utenti devono rendere disponibile la capacità che non intendono utilizzare, affinché il suo mancato utilizzo nell'ambito del servizio di rigassificazione continuativo, sia considerato causa non imputabile alla volontà del soggetto?

8. ALLOCAZIONE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO NEI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI GNL

8.1 Ai fini della riconsegna del gas naturale da parte dell'impresa di rigassificazione presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto o distribuzione, è necessario che gli utenti del terminale dispongano di una capacità adeguata al volume giornaliero di gas che viene loro riconsegnato in base alle modalità di erogazione del servizio illustrate nel precedente capitolo 6. E' bene osservare che in relazione alla programmazione del terminale, ed in presenza di una pluralità di utenti anche di breve periodo, il volume riconsegnato giornalmente ad ogni utente sarà soggetto a variazioni nel corso del mese e dell'anno. Di conseguenza anche la capacità di trasporto necessaria ad ogni utente sarà soggetta alle medesime variazioni. Si pone il problema di prevedere norme per l'allocazione della capacità in tali punti che siano funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo del terminale.

8.2 Ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 137/02 il conferimento della capacità di trasporto continua nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl è effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto. Il regime di conferimento previsto al sopra richiamato articolo 9, comma 9.1, è integrato con le disposizioni degli articoli 15, comma 15.4, e 21, comma 21.1, della medesima deliberazione, le quali rispettivamente prevedono che l'impresa di trasporto renda disponibile, in corso d'anno termico, la capacità di trasporto non utilizzata dall'utente del servizio di trasporto continuo sulla base del suo programma giornaliero, o settimanale con dettaglio giornaliero, ed impongono all'impresa di trasporto di consentire la cessione di capacità tra gli utenti, ponendo i presupposti normativi per un efficace accesso al servizio di trasporto nei punti di interconnessione con i terminali di Gnl, che per quanto esposto al precedente punto 8.1 non sarebbe garantito sulla base del solo conferimento annuale di capacità.

Punto di discussione n. 18.: Avete osservazioni su tale disciplina per l'accesso al servizio di trasporto nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl? Se si quali.

9. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL

9.1 Al fine di rendere i codici uniformi per quanto concerne il contenuto, l'organizzazione, la terminologia e la simbologia adottata l'Autorità, come anche previsto relativamente alla predisposizione dei codici di rete per l'attività di trasporto con la deliberazione n. 137/02, intende definire uno schema di codice di rigassificazione, sulla base del quale le imprese di rigassificazione redigono il proprio codice. In appendice A è riportato lo schema di codice di rigassificazione proposto dall'Autorità.

9.2 L'impresa di rigassificazione procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rigassificazione sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate.

9.3 Eventuali proposte di modifica e aggiornamento del codice di rigassificazione sono sottoposte all'Autorità per l'approvazione.

9.4 Il codice di rigassificazione, approvato ovvero modificato, viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

APPENDICE A – SCHEMA DI CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

L'impresa di rigassificazione redige il codice di rigassificazione sulla base del seguente schema.

Introduzione al documento

L'introduzione al documento illustra la natura del documento, contiene le determinazioni relative alla titolarità del Gnl e del gas naturale, la definizione dei principali termini utilizzati nel documento, l'elezione di domicilio dell'impresa di rigassificazione e modalità di comunicazione.

1. Sezione *Informazione*, articolata in quattro capitoli:

Contesto normativo

Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorità e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rigassificazione.

Descrizione del terminale di Gnl e della sua gestione

Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, il terminale di Gnl e le attività che vi vengono svolte. Fornisce in particolare:

- a) la rappresentazione geografica in scala adeguata dell'ubicazione del terminale;
- b) la rappresentazione schematica del terminale con l'ubicazione degli impianti principali, con l'indicazione delle strutture per ormeggio e scarico delle navi, dei punti di riconsegna del gas naturale;
- c) la rappresentazione schematica delle strutture per ormeggio e scarico delle navi;
- d) la descrizione delle attività che vengono svolte nelle varie fasi di operatività del terminale (ricezione dei carichi, programmazione delle scariche e della rigassificazione, ecc.), nonché la descrizione delle risorse e dei sistemi impiegati;
- e) l'indicazione delle prestazioni degli elementi principali che costituiscono il terminale nelle principali situazioni di esercizio normale e speciale;
- f) la capacità complessiva di rigassificazione del terminale, nonché modalità e criteri con le quali è determinata;
- g) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità di determinazione.

Descrizione dei servizi

Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di rigassificazione offre con la propria attività di rigassificazione.

Procedure di coordinamento informativo

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti e le modalità che ne assicurano la riservatezza.

Il capitolo descrive altresì le modalità di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi.

2. Sezione Accesso al servizio di trasporto, articolata in due capitoli:

Conferimento di capacità di rigassificazione

Il capitolo descrive le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacità per i servizi di rigassificazione continuativo e spot, con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento, delle modalità di determinazione delle capacità conferibili, della cadenza dei conferimenti.

Modalità e procedure di abilitazione di navi metaniere

Il capitolo descrive le modalità e le procedure per l'abilitazione di navi metaniere allo scarico di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicate le modalità ed il contenuto delle richieste formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste.

3. Sezione Erogazione del servizio di rigassificazione, articolata in sette capitoli:

Garanzie finanziarie e assicurazioni

Il capitolo descrive le garanzie finanziarie richieste dall'impresa di rigassificazione a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio. Il capitolo contiene inoltre la descrizione delle polizze assicurative stipulate dall'impresa di rigassificazione e dall'utente.

Transazioni di capacità di rigassificazione e del gnl in stoccaggio fra gli utenti

Il capitolo descrive le modalità con le quali è gestito lo scambio e la cessione di capacità di rigassificazione fra gli utenti, nonché le modalità con le quali gli utenti del terminale possono rendere disponibile per il servizio di rigassificazione continuativo, anche temporaneamente e parzialmente, la capacità che è stata loro conferita.

Il capitolo descrive inoltre le modalità con le quali è gestito lo scambio e la cessione del Gnl in stoccaggio fra gli utenti.

Programmazione delle scariche e del profilo di rigassificazione

Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utenti eseguono la programmazione delle scariche nonché i criteri con i quali l'impresa di rigassificazione verifica ed approva, ovvero modifica i programmi formulati dagli utenti.

L'impresa di rigassificazione specifica inoltre i criteri impiegati per la definizione del programma di rigassificazione, i criteri con i quali ripartisce fra gli utenti il gas naturale previsto in rigassificazione sulla base di tale programma, le modalità con le quali viene comunicato agli utenti e viene aggiornato, nonché le modalità ed i limiti nei quali gli utenti possono modificare il medesimo programma.

Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del Gnl

Il capitolo con riferimento alla ricezione del Gnl da parte dell'impresa di rigassificazione specifica:

- a) le modalità di determinazione del cancello di accettazione delle scariche e delle stallie concesse per la scarica di ciascuna nave;
- b) le modalità di accettazione o rifiuto delle navi che arrivano al di fuori del cancello di accettazione;
- c) i corrispettivi applicati dall'impresa di rigassificazione all'utente nel caso in cui le operazioni di scarica non venissero completate entro il tempo di stallia per ragioni imputabili all'utente;
- d) i corrispettivi erogati all'utente dall'impresa di rigassificazione qualora le operazioni di scarica non venissero completate all'interno del tempo di stallia per ragioni attribuibili alla medesima impresa di rigassificazione;
- e) le modalità di accettazione o rifiuto del Gnl consegnato dall'utente, nel caso in cui esso non rispetti le specifiche di qualità.

Inoltre il capitolo illustra le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione tiene la contabilità del Gnl in stoccaggio per singolo utente, ripartisce fra gli utenti consumi, perdite ed il gas di boil-off nelle varie fasi di operatività del terminale, nonché le modalità con le quali ripartisce tra gli utenti il volume di gas rigassificato e ne da comunicazione agli utenti.

Misura del Gnl consegnato e del gas riconsegnato

Il capitolo descrive le modalità con le quali sono misurati la quantità di Gnl consegnata dall'utente, il volume di gas riconsegnato dall'impresa di rigassificazione, il gas di boil-off, i consumi e le perdite, nonché le modalità per la verifica e la validazione delle misurazioni.

Qualità del Gnl consegnato e del gas riconsegnato

Il capitolo descrive le modalità per la determinazione della qualità, nonché i requisiti di qualità del Gnl consegnato dall'utente al momento della scarica e del gas naturale riconsegnato all'utente.

Operazioni di consegna del Gnl e di riconsegna del gas naturale

Il capitolo specifica le modalità e le operazioni con le quali viene consegnato il Gnl, con particolare riferimento a:

- a) comunicazioni fra nave metaniera, autorità portuali e terminale, e loro tempistica;
- b) attrezzature necessarie allo scarico del Gnl messe a disposizione dal terminale e quelle che devono essere messe a disposizione dall'utente e relative caratteristiche tecniche;
- c) pressione del Gnl al momento della consegna;
- d) pressione del gas riconsegnato all'utente.

4. Sezione *Qualità del servizio*

La sezione descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

5 Sezione *Programmazione, articolata in due capitoli:*

Programmazione e gestione delle manutenzioni

Il capitolo descrive le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione programma e comunica agli utenti gli interventi di manutenzione sul proprio terminale di Gnl.

Coordinamento operativo

Il capitolo descrive le procedure adottate dall'impresa di rigassificazione in merito al coordinamento operativo con le imprese di trasporto e di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi con il terminale di Gnl.

6. Sezione *Amministrazione, articolata in quattro capitoli:*

Normativa fiscale e doganale

Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di rigassificazione e gli utenti assumono in qualità di depositari fiscali e doganali.

Fatturazione e pagamento

Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti.

Responsabilità delle parti

Il capitolo specifica le responsabilità delle parti nell'ambito dell'esecuzione del contratto anche nei casi di inadempienza e forza maggiore, e le disposizioni che regolano la risoluzione anticipata del contratto.

Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Disposizioni generali

Il capitolo contiene le disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dalle parti ed altre disposizioni di carattere generale.

7. Sezione *Emergenza, articolata in due capitoli:*

Gestione delle emergenze di servizio

Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di rigassificazione attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che

interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell'impresa di rigassificazione, degli utenti e dei loro clienti.

8. Sezione Aggiornamento del codice di rigassificazione

L'impresa di trasporto descrive la procedura di aggiornamento del codice di rigassificazione, nonché le modalità di partecipazione degli utenti a detta procedura.

Punto di discussione n. 19.: La suddivisione in sezioni e capitoli dello schema di codice di rigassificazione proposto è sufficientemente dettagliata?